

## **“NON CAPISCO, MA MI ADEGUO!” LA CORTE DI APPELLO “VINCOLATA” A DARE ATTUAZIONE AL PRINCIPIO DI “NUOVO INFORTUNIO EX. ART.80 ”, SANCITO DALLA CASSAZIONE CON SENTENZA N.1048/2018, CUI NON SEMBRA CREDERE**

Ossicini Adriano

già Sovrintendente Medico Generale Inail, già Docente a contratto Medicina Legale c/o Università “La Sapienza” Roma

**Citation:** Ossicini A. “Non capisco, ma mi adeguo!” La Corte di Appello “vincolata” a dare attuazione al principio di “nuovo infortunio ex. art.80 ”, sancito dalla Cassazione con sentenza n.1048/2018, cui non sembra credere. Prevent Res, published on line 11. Nov. 2019, P&R Public. 100. Available from: <http://www.preventionandresearch.com/>

### **RIASSUNTO**

La Corte – C. Costituzionale n.46/2010, C. Cassazione n.1048/2018 – ha affermato, dapprima per le malattie professionali e poi per gli infortuni, che il principio di stabilizzazione dei postumi non può precludere la tutela di tutti gli esiti collegati causalmente all’evento che li ha originati, anche dopo la scadenza dei termini revisionali, intento che era auspicabile, lodevole e condiviso, ma lo ha fatto con metodologia che offre il fianco a numerose critiche della dottrina medico-legale, pur di non dichiarare l’incostituzionalità parziale degli artt. 83 e 137 del T.U. n.1124/1965 sulla stabilizzazione dei postumi.

In considerazione che difficilmente la Corte tornerà sui propri passi, si auspica che il legislatore, al fine di un riordino della problematica revisionale, vi ponga rimedio e con una semplice aggiunta tra il comma tra il 7 e l’8 dell’art.83 del seguente tenore: *“I termini revisionali di cui sopra possono essere superati, a domanda del titolare della rendita, solo se il lavoratore dimostri che l’aggravamento sia derivato causalmente dai postumi dell’infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.”*

**Parole chiave:** malattie professionali, infortuni, cassazione, postumi

### **Testo dell'articolo**

Appena uscita la sentenza della Cassazione n.1048/2018 commentammo la decisione della Cassazione con un articolo su “Prevention and Research” dal titolo stimolante *“Da “Nuova malattia” a “Nuovo infortunio”: la Cassazione sentenza 1048/2018 applica il principio sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 46/2010 anche all’evento infortunio. Ovvero da una sentenza suggestiva ad una sentenza creativa”* (Preventionandresearch Published on line 3.2.2018I P&R Public.96).

La Cassazione, in detta sentenza, rimetteva il tutto ai giudici di merito con il seguente avvertimento *“...al fine di fare applicazione della disciplina di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 80, con l’unificazione alla rendita già riconosciuta a G.G. degli ulteriori maggiori gradi di inabilità via via accertati in sede di consulenza tecnica svolta in primo grado, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino che, in diversa composizione, alla luce del principio di diritto formulato al punto 13) e dei punti a) e b) sopra specificati”*

I Giudici di merito, della Corte di Appello di Torino, nel dare corso a detto "input" hanno emesso la sentenza n.85 del 2019 laddove, pur prendendo atto che in effetti il *"nuovo infortunio"* (ovvero il maggior grado di inabilità riscontrato in capo al GIULIANO nell'aprile 2010) ricade sotto la disciplina del d.lgs. n. 38/2000" e che quindi, in maniera inequivocabile, non era assolutamente possibile prendere in considerazione l'art.80 del T.U. n.1124/1965 che riguarda eventi ricadenti tutta sotto la stessa gestione, soggiungeva che si *".. deve tuttavia rilevare di essere tenuto quale giudice del rinvio, ai sensi degli artt. 384, co. 2, c.p.c. e 143 di sp. atto C.p.c., ad uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla sentenza della Cassazione.."*, decisione che, come ripetutamente dalla giurisprudenza, *"..non può essere sindacata o elusa neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità"* e pertanto attribuivano al ricorrente la percentuale del 70% già riconosciuta in primo grado dal CTU mediante un elaborato, definito dalla Cassazione, sulla base da quanto riferito dai giudici di primo grado, come purtroppo tralaticciamente viene replicato *".. molto accurato, privo di vizi logici.."* in verità assolutamente carente sotto ogni aspetto, mancante di una minima discussione vera nel merito.

Sembra, quindi, che ormai, la problematica insorta sia stata definita e conclusa; se forse dal punto di vista giuridico nulla più è possibile fare, almeno nel caso concreto, come medico-legale non si possono non rappresentare non poche incongruenze di tutto l'iter.

Da una parte si prende atto, con piacere che la Corte di Appello, mette, anche se solo sottotono, in evidenza due grosse incongruenze della Cassazione, ed indirettamente anche della sentenza della Corte Costituzionale n.46/2010, incongruenze da noi messe da subito in risalto a commento delle due sentenze in precedenti contributi.

Ci riferiamo alla confusione fatta tra concetto di nuovo evento e di nuova inabilità, laddove in maniera singolare, sentenza della Corte Costituzionale n.46/2010, si confondeva la "nuova malattia" con la "nuova inabilità", cose ovviamente del tutto diverse e poi, con sentenza della Corte di Cassazione n.1048/2018 – dove si trasfigurava il concetto di "nuova inabilità" (legato ad un aggravamento) in quello di "nuovo infortunio" ed il fatto che nei due casi escussi non poteva trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 80 del T.U. n.1124/1965, in quanto, in entrambe i casi, i due eventi erano avvenuti a cavallo dei due regimi – attitudine al lavoro e danno biologico – e che pertanto stante il dettame di cui al comma 6 dell'art.13 del D.Lgs 38/2000, non era permessa l'unificazione dei postumi relativi a due eventi di diversa gestione, invece contrariamente a quanto rappresentato nelle motivazioni di entrambe le due importantissime sentenze con il non puntuale riferimento all'art.80.

Proprio all'articolo 80 venne dedicato, poi, un contributo dal titolo *"L'art.80 DPR n.1124/1965 e la sua incompatibilità con il regime del danno biologico"* (L'art.80 DPR n.1124/1965 e la sua incompatibilità con il regime del danno biologico" Medico Competente 5/2014), in cui si spiegava che con l'entra in vigore del D.lgs 38/200, l'art.80 cessava di fatto di esistere, in quanto non più applicabile, visto i riferimenti in esso espressi.

Tornando alle motivazioni della sentenza della Corte di Appello - n.85/2019 - in un passaggio si legge *"..questa Corte pur prendendo atto che in effetti il "nuovo infortunio" (ovvero il maggior grado di inabilità riscontrato in capo al GIULIANO nell'aprile 2010) ricade sotto la disciplina del d.lgs. n. 38/2000, deve tuttavia rilevare di essere tenuto quale giudice del rinvio, ai sensi degli artt. 384, co. 2, c.p.c. e 143 di sp. atto c.p.c., ad uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla sentenza della Cassazione, sentenza che come ripetutamente dalla giurisprudenza "non può essere sindacata o elusa neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità"*, in pratica riconosce in primis che in verità non trattasi di "nuovo infortunio", ma semmai di un maggior grado di inabilità.

In realtà la Corte di Cassazione non ha mai parlato di *"nuovo infortunio"*; come è stato fatto presente<sup>1</sup> la Corte di Cassazione

<sup>1</sup> A trenta anni da Corte Cost. 179/1988 dalla elaborazione del sistema presuntivo alla crisi del principio di stabilizzazione dei postumi. A. DE MATTEIS, Adriano OSSICINI RDSS 1/2018 - *"..La sentenza non parla, pudicamente, di nuovo infortunio; lo fanno i primi commentatori, estrapolando il richiamo che la sentenza fa all'art. 80; e questa denominazione, in perfetto parallelismo con la nuova malattia, costituisce la cartina di tornasole della insostenibilità della ricostruzione dogmatica, perché all'interprete non è consentito denominare e disciplinare come nuovo infortunio quello che la legge già chiama e disciplina, all'art. 83 t.u. 1124, come aggravamento"*.

non si era spinta a definire la situazione come nuovo infortunio, anche se poi presumendo di applicare l'art.80, era inevitabile il riferimento all'art.80, lo fa ora per la prima volta la Corte di Appello flebilmente ; e secondariamente facendo presente che non si poteva allontanare dal rinvio specifico della Corte cui era obbligata ad attenersi – *excusatio non petita accusatio manifesta* - ad avviso dello scrivente sembra dire con chiarezza, c'è stato un grossolano *misurandenstentig*, ma a ciò non è possibile da parte di questo collegio porvi rimedio, in quanto costretti a dar corso all'applicazione dell'art.80, ed anche senza rinnovare la CTU visto che di fatto così viene disposto .

Infatti si legge che in considerazione che la stessa Corte ha imposto, come sopra specificato al Collegio della Corte di Appello di riconoscere che *"..il maggior grado di inabilità, accertato nei gradi di merito in modo incontestato, va considerato ai fini dell'articolo 80 del medesimo t.u. in modo da riunire la rendita ... con gli ulteriori maggiori gradi di inabilità via via accertati in sede di consulenza tecnica svolta in primo grado.."* per dar seguito *"..al principio di diritto formulato al punto 13) e dei punti a) e b) sopra specificati.."*, la Corte di Appello, che non poteva che dar seguito al 70%, scaturente dal Giudizio di primo grado, la Cassazione conferma sia il nesso casuale che il maggior danno, lo fa peraltro senza alcuna nuova CTU in quanto dichiara, che , stante così le cose, *"..non si vede la necessità di rinnovare la CTU Medico Legale"*.

Ci domandiamo non poteva, allora, la Corte dopo aver cassato la prima sentenza di Appello, decidere nel merito, sposando integralmente la sentenza di primo grado, invece di rinviare nuovamente alla Corte di Appello?

Il rinvio, effettuato, ci appare veramente blindato laddove, ci riferiamo al punto 15) lett.a e lett.b – sul nesso e sul maggior danno - in quanto da una parte la Corte di Appello si doveva attenere al principio scaturito dalla sentenza emessa, ma addirittura dall'altra si indicava una precisa strada da cui non potere derogare in quanto si ingiunge e non solo a dar corso all'art.80 ma, espressamente, anche il successivo percorso da intraprendere *"..con l'unificazione alla rendita già riconosciuta a G.G. degli ulteriori maggiori gradi di inabilità via via accertati in sede di consulenza tecnica svolta in primo grado.."*, ed aggiungendo che *"...tale circostanza assume la valenza di concausa sopravvenuta tale da escludere l'applicabilità della previsione del comma settimo del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, ed il maggior grado di inabilità, accertato nei gradi di merito in modo incontestato, (n.b. l'Inail, ovviamente, non contestava l'elaborato in se per se, ma il procedimento revisionale sotteso che era stato denegato va considerato ai fini dell'articolo 80 del medesimo t.u. in modo da riunire la rendita consolidata.."*, presa di posizione chiara ed inequivocabile della Cassazione che dichiara la suddetta valutazione finale del 70% non più contestabile, tanto che consente ai Giudici del rinvio, sulla base di questa posizione, di non rinnovare la CTU.

Ci permettiamo di aggiungere, come medici legali, che nel caso di specie la valutazione in ordine alla percentualizzazione dell'attitudine al lavoro è perfettamente inquadrata nella voce della tabella di legge *"Perdita della coscia..."* con quantificazione del 70% e NON derogabile, quindi peraltro comunque sarebbe stato inutile il rinvio ad altra "valutazione/quantificazione" con altra CTU che cosa diversa non poteva esprimere.

Se questi erano i paletti su cui si doveva muoversi la Corte del rinvio, ci appare incomprensibile, che tutto ciò non sia stato deciso da subito dalla Cassazione nel merito; come è evidente e palese, infatti, nel successivo passaggio la Corte di Appello si è limitata "a malincuore", così sembra dedursi, a ratificare quanto deciso, senza alcuna possibilità, di derogare.

In aggiunta ci permettiamo di far presente che l'aver ricondotto il tutto sotto l'art.80, di fatto significa, far decorrere nuovamente i termini revisionali dal 2010, perché così si procede a seguito di rendita unificata a seguito di sentenze della Cassazione n.6402 e n.6403 del 2005

Cosa aggiungere che da tanto si va dicendo l'istituto della revisione deve essere riveduto in quanto non consente più la tutela integrale dell'assicurato a seguito di evento negativo, se non con interventi, come quelli in discussione da parte delle Corti che, per adempire a tale fondamentale ed irrinunciabile principio, della tutele integrale nel rispetto dell'input della carta Costituzionale, le Corti sono costrette a porre in essere ricostruzioni dogmatiche fantasiose e creative, che dal punto di vista finalistico possono essere apprezzate , ma dal punto di vista logico e medico legale, stridono in maniera eclatante con il principio del nesso di casualità.

Proprio in un recente articolo intitolato *"Termini revisionali Inail sono fissati dalla scienza medica: verità o fake news"*,

riprendendo la problematica della revisione in un caso particolare di soggetto che passava da indennizzo in capitale, ad indennizzo in rendita, e poi a seguito di successiva re

visione tornava poi in capitale, facevamo presente l'alternarsi della decorrenza dei termini revisionali che risultavano in concreto completamente sganciati da una evoluzione della situazione, perché ogni volta ricominciavano da capo, e l'esito ora sopra discusso ancor di più evidenzia i limiti della revisione.

Ribadiamo quindi un nostro convincimento, ma non solo nostro, che è quello di restituire il principio di stabilizzazione dei postumi – fissato dall'art.80 e 137 - al solo fondamento probabilistico medico-legale che prevede che tutto ciò accade nella maggior parte dei casi, e non in senso assoluto, e quindi consentire al lavoratore la dimostrazione che l'aggravamento, anche se avvenuto fuori i termini revisionali prefissati sia da attribuirsi o meno casualmente all'evento originale – attualmente non possibile in considerazione che vi è una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi, e non può essere ammessa prova dell'aggravamento successivo allo spirare dei termini, e nel caso affermativo possibilità della revisione del danno; sarebbe sufficiente una semplice aggiunta, in tal senso, agli art.83 e 137 per garantire l'effettività della tutela nel tempo del lavoratore, senza la messa in campo delle "astuzie/ingegnosità" cui le Corti nel tempo sono dovute ricorrere.

Basterebbero tre righe aggiunte tra i comma 7 e l'8 dell'art.83 del seguente tenore:

*"I termini revisionali di cui sopra possono essere superati, a domanda del titolare della rendita, solo se il lavoratore dimostri che l'aggravamento sia derivato causalmente dai postumi dell'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita."*

## Bibliografia

- Ossicini A., Cimaglia G. - D.P.R. n.1124/65 Art.80 e 83. Separati in casa? IX Giornate Mediterranee di Medicina Legale Isola Capo Rizzuto (CZ) 1990
- Antoniotti, F. Ossicini A. - Metodologia della valutazione del danno INAIL - Zacchia, Anno 64, 2-3 :199-212 1992
- Ossicini A., - Criteriologia della valutazione del danno confronto tra T.U. n.1124/65 e D.Lgs n.38/2000, dall'attitudine al lavoro al danno biologico Rivista Infortuni Inail 2001 I-II, 115
- Ossicini A. Miccio A - Modalità, criteriologia, validità della revisione ex art. 80 T.U. art 83 T.U. n.1124/1965 alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 2007;115-125
- Miccio A. - Istituto della Revisione: ancora una garanzia completa per il lavoratore? 70° Congresso Nazionale SIMLI 2007 Giorn.Med.Lav.Erg. 2008 30:1 Suppl. 323.325
- Ossicini A. Miccio A. "Aggravamento" o "Nuova Malattia" di una stessa patologia: una interpretazione suggestiva della Corte Costituzionale sent.46/2010 per superare i limiti posti dall'art.137 T.U. n.1124/65, revisione delle M.P. Articolo del mese Marzo2010 sito [www.medicocomptente.it](http://www.medicocomptente.it)
- Ossicini A. Istituto della revisione Inail: 75 anni di storia ed interpretazioni Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 1/2011 233-248
- Ossicini A. Ossicini A. Mortara V. - Visite di Revisione: Validità, Potenzialità, Arbitrarietà. Seminario Aggiornamento Inail 2012
- Ossicini A. Miccio A. "Aggravamento" o "Nuova Malattia" epilogo di un caso dopo la sentenza 46/210 della Corte Costituzionale. Quando la soluzione di un problema cambia la natura del problema. Rivista Prevention & Research Anno, 3, Trim,3 2013
- De Matteis A. - Nuova malattia e prescrizione. (e revisione) in Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 1-2/2013 233-248 7-20
- Ossicini A. - Infortuni e Malattie professionali Metodologia operativa 2.0 Edizioni Inail 2014 Istituto della Revisione
- Ossicini A. Miccio A. Art.80 DPR 1124/65 e la sua incompatibilità con il regime del danno biologico. Notazione a margine della sentenza 46/2010 della C. Costituzionale Articolo del mese Maggio 2014 sito [www.medicocomptente.it](http://www.medicocomptente.it)
- De Matteis A - La revisione della rendita pagg. 462 e ss in Infortuni e Malattie professionali Ediz. Giuffrè 2016
- Ossicini A - I tempi revisionali seguono le indicazioni della scienza medico-legale basate su rilievi sanitari e statistici come sempre affermato dalla Corte Costituzionale o sono solo il frutto di applicazione letterale della norma? [www.diarioprevenzione.it](http://www.diarioprevenzione.it) n.7/2016
- Ossicini A. - Da "Nuova malattia" a "Nuovo infortunio": la Cassazione sentenza 1048/2018 applica il principio sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 46/2010 anche all'evento infortunio. Ovvero da una sentenza suggestiva ad una sentenza creativa" Rivista Prevention & Research Anno 2018

- 
- De Matteis A.- Anche gli aggravamenti di un infortunio successivi al decennio vanno riconosciuti - in Il giuslavorista.it , 13 febbraio 2018
  - De Matteis A. Ossicini A. - A trenta anni da Corte Cost. 179/1988 dalla elaborazione del sistema presuntivo alla crisi del principio di stabilizzazione dei postumi- Riv.Dir.Sic.Soc. 1/2018
  - De Matteis A. Ossicini A. - Infortuni e malattie professionali con postumi inferiori al minimo indennizzabile quale decorrenza per la revisione? Rivista Prevention & Research Anno 8/2018
  - Ossicini A. - Una interpretazione surreale dell'art.13, c.6, secondo periodo del D.Lgs 38/2000 - e Cassazione n.6048, 6774 del 2018 Rivista Prevention & Research Anno 2019, Public 6.2.2019 - 99
  - Ossicini A. Termini revisionali Inail sono fissati dalla scienza medica: verità o fake news" su www.puntosicuro.it Novembre 2019

**Autore Corrispondente:** Ossicini A. Già Sovrintendente Medico Generale Inail, già Docente a contratto Medicina Legale c/o Università "La Sapienza" Roma